



**ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE
QUADRO PER LA COLLABORAZIONE
ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA,
COMUNE DI BOLOGNA, UNIONI DI COMUNI, ALTRI
COMUNI NON ASSOCIATI,
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN
UFFICIO UNICO PER LA
PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA'**

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- lo Statuto del Comune di Bologna;
- la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese come rinnovata con delibera di Consiglio della Città metropolitana n. 54 del 30.11.2016 e di Consiglio comunale Odg 390 del 12/12/2016, P.G. 404076/2016;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.

Considerato che:

- l'Area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria; in tal senso il 14 febbraio 1994 è stato sottoscritto dalla Provincia di Bologna e dai Comuni del suo territorio l'Accordo per la Città metropolitana di Bologna; successivamente l'accordo ha avuto ampia attuazione attraverso la sottoscrizione della Convenzione Quadro per la creazione di servizi comuni e di accordi operativi relativi a diversi ambiti di competenza degli enti locali;
- la legge 56/2014 ha istituito la Città metropolitana di Bologna che è subentrata all'omonima Provincia il primo gennaio 2015;
- la stessa legge indirizza il nuovo ente a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare, il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli statuti delle città metropolitane individuino modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
- in tal senso, l'articolo 20 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna - rubricato forme di collaborazione tra Città metropolitana e Comuni - stabilisce che, in base ad appositi atti convenzionali:
 - 1) le Unioni ed i Comuni possano delegare loro funzioni alla Città metropolitana;
 - 2) le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche;
 - 3) le Unioni ed i Comuni possano avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari;
 - 4) possano essere realizzati uffici condivisi tra Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando

l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;

- l'art. 1, commi 2 e 3, dello Statuto del Comune di Bologna, prevede che il Comune di Bologna concorra alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia (oggi Città Metropolitana), della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale, nonché promuove ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai servizi in ambito metropolitano.

Le linee programmatiche di indirizzo del nuovo mandato amministrativo 2016-2021 del Comune di Bologna tra i cambiamenti principali in materia di mobilità sostenibile prevedono:

- la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), affinché politiche e progetti derivino da un'unica matrice organica e integrata, in particolare con la pianificazione urbanistica, legando fortemente le nuove previsioni urbane (commercio, aeroporto, stadio, ospedali, fiera) alla presenza del trasporto pubblico, in relazione anche all'evoluzione demografica e al contrasto alla dispersione insediativa. La mobilità la si affronta mettendo in campo una visione strategica ed in quest'ottica, alle politiche generali della mobilità definite dal PUMS, si affiancherà l'aggiornamento del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) per la loro declinazione alla scala locale di Bologna;
- la necessità, vista la dimensione dei problemi della mobilità su area metropolitana, di agire in modo unitario attraverso l'istituzione di un Ufficio Metropolitan della Mobilità, che rappresenti il primo caso nazionale in termini di semplificazione e collaborazione in seno ad un'area metropolitana su questi temi. La dimensione metropolitana appare infatti come quella più idonea per l'attuazione di politiche in materia di mobilità e trasporti, rendendo Bologna organismo pulsante e sostegno dello sviluppo dell'intera realtà regionale.

La Legge n. 56/2014 prevede:

- all'art.1 comma 44, che le Città metropolitane svolgano le funzioni fondamentali, alla lettera b), di “pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano” e alla lettera d), di “mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano”;

- all'art.1 comma 85, lettera b), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano la funzione fondamentale di “pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, ..., in coerenza con la programmazione regionale, ...”.

In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni¹ dell'area metropolitana bolognese e successivi atti di rinnovo, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali la pianificazione della mobilità.

Preso atto che:

- presso il Comune di Bologna opera, nell'ambito del Dipartimento Cura e qualità del territorio, il Settore mobilità sostenibile e infrastrutture;
- presso la Città metropolitana opera, nell'ambito dell'Area pianificazione territoriale, il Servizio pianificazione della mobilità e del commercio.

Valutata la necessità di avviare un percorso progressivo e modulare di carattere sperimentale, improntato fin da subito a realizzare a livello metropolitano una collaborazione fra la Città metropolitana di Bologna e il Comune capoluogo in materia di pianificazione della mobilità.

Dato atto, infine, che la Città Metropolitana si farà carico delle procedure inerenti un incarico di progettazione per la redazione del PUMS e del PGTU, mediante utilizzo di risorse finanziarie derivanti dal contributo regionale di cui alla L.R. 1/2002.

In forza della delibera della Giunta comunale n. 350 del 20/12/2016 (PG n. 412912/2016) e dell'atto del Sindaco metropolitano n. 301 del 21/12/2016 (PG n. 71945/2016).

Il **Comune di Bologna** rappresentato dal Sindaco Virginio Merola, nato a S. Maria Capua Vetere (Ce) il 14/02/1955 e domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Maggiore n. 6

e

la **Città metropolitana di Bologna** rappresentata dal Vice Sindaco metropolitano, Daniele Manca, nato a Imola il 16/05/1969 e domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna,

convengono quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo attuativo le parti perseguono il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa relativamente alle funzioni di competenza

¹ approvata dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 20 del 27.05.2015 e dal Comune di Bologna con Delibera del Consiglio Comunale OdG n. 305 del 05/10/2015 e rinnovata con deliberazione di Consiglio metropolitano del 30 novembre 2016.

- in materia di pianificazione della mobilità, attraverso la diffusione ed il reciproco scambio delle conoscenze e delle informazioni acquisite;
2. oggetto del presente accordo è l'avvio di una collaborazione funzionale fra gli uffici specialistici competenti in materia di pianificazione della mobilità della Città metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna;
 3. le parti concordano inoltre di avviare un approfondimento tecnico finalizzato ad evolvere la collaborazione nei modi stabiliti dall'articolo 3.

Articolo 2 - Collaborazione funzionale a livello metropolitano per il coordinamento delle attività di pianificazione della mobilità

1. La presente collaborazione non strutturata, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Convenzione quadro citata in premessa, avviene mediante l'integrazione di carattere funzionale tra le unità organizzative competenti della Città metropolitana di Bologna e del Comune capoluogo che preservano la loro autonomia organizzativa e i loro ambiti di competenza sulla base di quanto stabilito dagli enti di appartenenza. In particolare la collaborazione ha ad oggetto lo svolgimento in modo coordinato delle seguenti funzioni e attività:
 - a) elaborazione del PUMS;
 - b) elaborazione del PGTU;
 - c) definizione e realizzazione di progetti speciali, in attuazione degli obiettivi posti da PUMS e PGTU, quali:
 - assetto delle infrastrutture per il trasporto pubblico: Sfm, rete TPL e introduzione di un sistema tramviario,
 - rete viaria principale con particolare riferimento al Passante autostradale,
 - rete ciclabile di collegamento con l'area metropolitana, regionale, nazionale ed europeo, grazie in particolare alla Ciclovía del Sole-Eurovelo7,
 - analisi dei dati della mobilità di area metropolitana con calibrazione ed utilizzo dei modelli di traffico intermodali,
 - comunicazione e rappresentazione grafica,
 - altri progetti speciali derivanti dalle attività dei punti precedenti.
2. Gli uffici di cui al comma 1 elaborano annualmente un Piano di attività negli ambiti sopraindicati sulla base di specifico orientamento del Sindaco Metropolitano di concerto con l'Assessore comunale e il Consigliere delegato metropolitano competenti per materia.
3. Gli uffici elaboreranno proposte ai rispettivi organismi di programmazione economico-finanziaria per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi pianificati.
4. La Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna sono rispettivamente competenti all'individuazione dei Responsabili dei procedimenti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

5. L'Agenzia della Mobilità S.R.M. Srl, istituita ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della L.R. 30/98, potrà essere coinvolta nelle varie attività di pianificazione previste dal presente accordo.

Articolo 3 - Evoluzione della collaborazione

1. Le parti concordano che la collaborazione oggetto del presente accordo debba evolvere - in base a specifica integrazione - in ufficio comune metropolitano ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa, attraverso il conferimento, anche temporaneo, di unità di personale in dotazione presso i rispettivi enti.
2. Le parti si impegnano ad effettuare nell'ambito dell'attuale forma di collaborazione uno studio di fattibilità per la costituzione di un ufficio comune metropolitano finalizzato a svolgere in modalità integrata le attività di pianificazione della mobilità del territorio metropolitano e del Comune capoluogo con l'obiettivo di pervenire alla formale costituzione di tale ufficio entro il 31 dicembre 2017 e comunque ad una sua piena funzionalità dal 1 gennaio 2018.
3. Eventuali funzioni e attività che in futuro verranno condivisi, in ordine alle stesse materie, con gli altri comuni e/o Unioni di Comuni bolognesi, saranno oggetto di uno specifico atto aggiuntivo al presente Accordo.
4. Gli enti locali interessati possono individuare ulteriori dipendenti dei loro organici da assegnare all'espletamento delle attività e dei servizi resi dall'ufficio comune metropolitano in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza maturata.

Articolo 4 - Risorse finanziarie, umane e strumentali

1. L'avvio della presente collaborazione fra le parti non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico delle parti. Le parti utilizzano le risorse individuate nei rispettivi atti di programmazione economica finanziaria vigenti alla data di sottoscrizione per il raggiungimento degli obiettivi legati ai temi della mobilità mediante la presente collaborazione funzionale. Nel documento di fattibilità di cui all'articolo 3 comma 2 le parti individuano le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ufficio comune e allo svolgimento delle attività attribuite.
2. Con il presente accordo le parti intendono effettuare una condivisione delle professionalità presenti nei due enti e delle risorse strumentali disponibili per una gestione massimamente economica ed efficace delle funzioni assegnate. Le parti, individuano con successivo atto i dipendenti dei rispettivi enti dotati delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'accordo stabilendo i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le parti con l'atto di cui al comma precedente individuano un referente per le attività oggetto della presente collaborazione fra i propri dirigenti/funzionari in base alla professionalità posseduta. Il referente è competente all'attuazione del presente accordo e al coordinamento operativo delle attività in esso previste.

Articolo 5 - Durata dell'accordo e recesso

1. Il presente accordo scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa.
2. E' ammesso il recesso motivato da parte degli Enti sottoscrittori mediante comunicazione scritta.

Articolo 6 - Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano e dal Consiglio Comunale del Comune di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti².

Bologna, 22/12/2016

per la Città metropolitana di Bologna - Il Vice Sindaco metropolitano - Daniele Manca

per il Comune di Bologna - Il Sindaco - Virginio Merola

² ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente